

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|---|
| – Prof. Antonio Gambaro | Presidente |
| – Prof. Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia (Relatore) |
| – Prof. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| – Prof. Vittorio Santoro | Membro designato dal Conciliatore Bancario |
| – Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio | Membro designato dalla Banca d'Italia e nominato, in via provvisoria, quale supplente del componente effettivo segnalato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 22 luglio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso datato 18 marzo 2010 i ricorrenti, tramite legale, dopo aver preliminarmente fatto presente di essere clienti dell'intermediario resistente da oltre cinquanta anni, dichiaravano di essere titolari di tre conti correnti cointestati (c/c ordinario n. 5566, c/c ordinario n. 14094 e conto n. 281163).

Alla data del 1° gennaio 2007 i ricorrenti avevano in essere un fido pari a € 63.000,00 sul conto n. 281163, uno scoperto di conto pari a € 331.000,00 sul c/c n. 5566 e un deposito di € 403.143,07 sul c/c n. 14094. Con riferimento al fido e allo scoperto aggiungevano poi che nel dicembre 2007 entrambe le esposizioni erano aumentate a € 350.000,00.

Sempre in via preliminare facevano presente che, relativamente ai conti n. 14094 e n. 281163, non avevano mai ricevuto le comunicazioni periodiche ed i relativi allegati, fino al gennaio 2010 e solo a seguito di numerosi solleciti.

Tutto ciò premesso, ai fini dell'individuazione dell'oggetto del ricorso, il legale affermava che la banca non aveva mai suggerito ai ricorrenti di utilizzare le somme depositate sul conto n. 14094, pari a € 403.143,07, per eliminare il fido collegato sul conto n. 281163, aperto da diversi anni e del quale i ricorrenti asserivano di non aver mai ricevuto alcuna documentazione contabile.

Sempre con riferimento al conto n. 14094 il legale faceva, inoltre, presente che il 19 dicembre 2007 erano stati prelevati € 100.000,00 per acquistare una polizza vita dal rendimento "a dir poco nullo" e nel marzo 2009 ulteriori € 359.696,46 per l'acquisto di un fondo bilanciato.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Con reclamo datato 13 novembre 2009, il legale lamentava come ai suoi clienti non fosse mai stata prospettata l'ipotesi di eliminare o ridurre l'onere del fido, estremamente gravoso, con evidente dispregio dell'obbligo di rendere le informazioni alla clientela in modo chiaro, corretto ed esauriente; e pure fosse stata omessa una chiara informazione circa la disparità tra rendimento attivo del denaro, della polizza e del fondo e il tasso passivo che era richiesto per il fido.

Mettendo in dubbio il perseguimento da parte dell'intermediario dell'interesse dei propri clienti, il legale concludeva chiedendo la restituzione degli interessi passivi percepiti sul rapporto n. 281163 e diffidando, fino a quando la vicenda non fosse stata esaurientemente chiarita, dal prelevare dal conto n. 5566 o da qualunque altro rapporto facente capo ai ricorrenti, le somme relative al pagamento trimestrale degli interessi della sopra menzionata linea di credito di cui al conto n. 281163.

La banca riscontrava il reclamo il 17 dicembre 2009 evidenziando che:

1. le richieste di fido erano state formulate dai ricorrenti e confermate attraverso l'invio della documentazione di trasparenza e l'inoltro degli estratti conto periodici capitale e a scalare, nei quali venivano riepilogate altresì le condizioni economiche applicate;
2. le somme depositate presso la banca erano sempre state nella piena disponibilità dei clienti, che ne avevano di volta in volta autorizzato la relativa movimentazione;
3. l'aumento del fido nel 2007 era stato formalmente richiesto dai clienti;
4. l'investimento nella polizza vita era adatto ad un profilo di rischio basso e quindi coerente con il profilo "prudente" dei clienti.

Con successiva comunicazione del 12 gennaio 2010, il legale rilevato l'avvenuto prelievo degli interessi passivi nel mese di gennaio, nonostante l'espressa diffida formulata, chiedeva la restituzione di tali interessi, oltre al risarcimento del danno.

La banca replicava in data 25 gennaio 2010 confermando il contenuto della sua lettera del 17 dicembre 2009.

Tutto ciò premesso con il sopra citato ricorso i ricorrenti chiedevano all'Arbitro Bancario Finanziario di riconoscere il proprio diritto a:

- a) la restituzione di tutti gli interessi passivi percepiti sul conto 281163 (quantificati in € 51.787,96 fino alla data di presentazione del ricorso) fino a marzo 2010, data di estinzione del fido;
- b) il risarcimento del danno subito quantificato in € 40.000,00.

La banca trasmetteva le proprie controdeduzioni alla Segreteria Tecnica, tramite PEC, il 7 maggio 2010, eccependo, in via preliminare, l'irricevibilità del ricorso con riferimento al superamento della competenza per valore, per materia (operazioni di investimento) e temporale (operazioni antecedenti al 1° gennaio 2007).

Con riferimento ai rapporti intrattenuti presso la filiale rilevava che:

- a) nessuna contestazione era stata mossa in relazione alla gestione e all'adempimento degli obblighi di trasparenza quanto al conto corrente n. 5566;
- b) il conto n. 14094 rappresentava un conto speciale indisponibile, acceso per la regolamentazione dei titoli posti a garanzia dei fidi di credito in conto corrente e per necessità finanziarie, richiesti dai ricorrenti;
- c) il conto speciale n. 281163 era stato acceso a seguito della concessione di un credito in c/speciale per necessità finanziarie, le cui competenze erano state regolate a debito sul conto n. 5566;
- d) gli estratti conto relativi ai rapporti n. 14094 e 281163 risultavano regolarmente prodotti e inviati al domicilio indicato dai ricorrenti.

Nel merito, la convenuta rilevava la mancata esternazione da parte dei clienti della volontà di rimborsare i fidi a mezzo della propria liquidità, evidenziando le rinnovate richieste di



aumento e consolidamento/ristrutturazione degli stessi, oltre alla consapevolezza di dover prestare delle garanzie a fronte di tali concessioni (risultante dagli atti di pegno sottoscritti). Ribadiva, infine, la correttezza del proprio operato in relazione al collocamento della polizza vita e del fondo bilanciato e l'adeguatezza di tali investimenti al profilo di rischio. Concludeva, pertanto, chiedendo all'Arbitro Bancario Finanziario di dichiarare inaccoglibile il ricorso.

Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 22 luglio 2010.

DIRITTO

Pregiudizialmente, ai fini della soluzione della controversia, è necessario affrontare la questione relativa alla competenza dell'ABF, avendo l'intermediario eccepito che la materia del contendere esula dalla cognizione di questo organismo sotto i tre distinti profili della competenza per valore, per materia (trattandosi di operazioni di investimento) e temporale (riguardando operazioni antecedenti al 1° gennaio 2007).

Rispetto a tali profili assume valore assorbente l'individuazione dell'esatto contenuto della domanda oggetto di esame, avendo riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere così come desumibile dalla natura delle vicende dedotte in narrativa.

Più precisamente sotto il profilo della competenza per materia, secondo quanto affermato dall'intermediario in sede di controdeduzioni, il ricorso avrebbe riguardo al settore dei servizi di investimento.

In proposito è necessario osservare che la domanda dei ricorrenti ha ad oggetto la restituzione degli interessi passivi percepiti dall'intermediario in relazione ad un "credito in conto speciale per necessità finanziarie" e il risarcimento del danno per violazione degli obblighi di diligenza e buona fede da parte della banca, in relazione alla gestione delle somme date in pegno a garanzia del credito concesso, giacenti su un conto indisponibile e infruttifero aperto presso la stessa. Ciò considerato, per questi profili, l'eccezione di incompetenza per materia non può trovare accoglimento.

Esulano, invece, dalla competenza dell'ABF i differenti profili attinenti al collocamento di prodotti finanziari e assicurativi e alla valutazioni concernenti l'appropriatezza di tali investimenti rispetto al profilo di rischio dei ricorrenti che, sebbene contestati in fase di reclamo, non sembrano, peraltro, formare oggetto di specifiche richieste nel ricorso.

Sotto l'ulteriore profilo dell'incompetenza temporale, sebbene i rapporti oggetto di contestazione risultino essere stati stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2007, secondo quanto è possibile evincere dagli estratti conto prodotti agli atti, questi hanno continuato a produrre effetti almeno fino al 31 dicembre 2009.

Occorre valutare, pertanto, se le richieste formulate dai ricorrenti si sostanzino in contestazioni attinenti al momento genetico dei rapporti di affidamento/garanzia o riguardino piuttosto il comportamento della banca nella successiva fase di gestione/rinnovazione degli stessi.

A tale proposito soccorre quanto si legge nel ricorso, e precisamente che: "oggetto del presente ricorso è [...] quanto accaduto dal primo gennaio 2007 in poi tra [la banca e i ricorrenti] nella gestione del fido correlato ai conti n. 14094 e n. 281163".

Di conseguenza, anche l'eccezione di incompetenza temporale non può trovare accoglimento.

Per quanto concerne poi l'eccezione di incompetenza sollevata con riferimento al valore della controversia, neppure questa merita di essere accolta in quanto i ricorrenti chiedono



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

la corresponsione di una somma di denaro, a titolo di risarcimento, quantificandola in euro 40.000,00.

Venendo al merito, la questione sottoposta all'esame del Collegio verte sulla presunta violazione da parte della banca degli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede in relazione alla gestione della garanzia concessa a fronte di un finanziamento.

Più precisamente, i ricorrenti contestano la non correttezza della condotta tenuta dalla banca in relazione alla mancata segnalazione dell'opportunità di compensare le somme indisponibili (per concorde ammissione delle parti) giacenti sul conto n. 14094 con l'esposizione debitoria esistente sul conto n. 281163.

A tale proposito è necessario tuttavia rilevare che, sebbene sia possibile segnalare momenti di opacità nella condotta della banca, dalla narrativa dei fatti risulta che i ricorrenti non abbiano mai in alcun modo manifestato una volontà di rimborso dei fidi concessi, peraltro di notevole consistenza, a mezzo delle proprie liquidità. Tale circostanza è peraltro confermata dalle rinnovate richieste nel corso degli anni di aumento e ristrutturazione degli stessi affidamenti, di cui i ricorrenti hanno indubbiamente beneficiato.

Ad avviso di questo Collegio, dunque, la richiesta di restituzione degli interessi passivi percepiti sul conto n. 281163 fino alla data di estinzione del fido (8 marzo 2010) e la contestuale richiesta di risarcimento del danno non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO